

SCRITTURA PRIVATA CIG

Con la presente scrittura privata da sottoscrivere in forma digitale,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

e

l'**Avv. GIOVANNI FABIO LICATA**, C.F. LCT GNN 76C08 C351Q, con studio in Catania (CT), Via Finocchiaro Aprile n. 16, 71, P.IVA 04364920878, PEC giovanni.fabio.licata@pec.ordineavvocaticatania.it di seguito chiamato "professionista"

VISTO il parere *pro-veritate* reso dal suindicato Professionista giusta prot. n.14412/24 (riferito al contratto stipulato CIG n. B17B64D08B) nonché la successiva comunicazione afferente all'offerta economica trasmessa dal predetto Professionista giusta prot. 22723/24;

CONSIDERATO che in seno al procedimento giudiziario incardinato innanzi [REDACTED] afferente alla Deliberazione ARERA di revoca del finanziamento dell'intervento n. 26 di cui all'allegato 1 al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1 agosto 2019 recante "Adozione del primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione Acquedotti (CUP H66H06000060003) è stato eccepito il difetto di giurisdizione e pertanto si rende necessario agire innanzi alla Corte di Cassazione con il precipuo ricorso di regola-

mento di giurisdizione;

CONSIDERATO CHE il professionista è iscritto, regolarmente, all'albo dei legali di fiducia della società, è in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità professionale civile contro i rischi nonché ha autocertificato di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 25/05/2023, nonché la delibera del Consiglio di amministrazione del 24/4/2024 con cui si esprimeva volontà di adottare le più opportune azioni giudiziarie a tutela della Società, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra con il presente contratto, conferisce al professionista l'incarico volto alla proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione innanzi alla Corte di Cassazione al fine di far rilevare la giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla controversia attualmente pendente innanzi [REDACTED]

[REDACTED] A tal fine la Sidra ha già fornito al Professionista tutti i documenti e le informazioni per l'espletamento dell'incarico giusta trasmissione a mezzo PEC.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il

	carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo	
	l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con	
	l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di	
	lavoro. E' espressamente consentito al Professionista di indicare alla So-	
	cietà altro coodifensore a cui conferire cooprocura, pur con i limiti di cui	
	infra afferenti al compenso.	
	Art.4) <i>Incompatibilità</i> - Il professionista incaricato dichiara di non avere	
	in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professio-	
	nale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado	
	con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuri-	
	dica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della	
	vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di	
	terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico	
	testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deon-	
	tologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui doves-	
	se dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni,	
	Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del	
	c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente	
	alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità ri-	
	chiamate precedentemente.	
	Art.5) <i>Modalità</i> - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con	
	diligenza ed unitamente all'eventuale coodifensore; il professionista po-	
	trà altresì avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni pre-	
	viste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data	
	25/05/2023.	

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 – passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società sidra-spa@pec.it, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente so-

	luzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese	
	istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle	
	pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per la Sidra. Art.6) <i>Du-</i>	
	<i>rata</i> - Il presente contratto avrà durata temporale strettamente necessa-	
	ria alla durata del procedimento giudiziale, nonché l'eventuale fase del	
	recupero delle spese legali.	
	Art.7) <i>Compenso</i> - Il compenso è determinato secondo il preventivo di	
	onorario trasmesso alla società su apposita piattaforma e protocollato al	
	n. 22723/24, calcolato dal Professionista in base ai parametri minimi	
	previsti dal D.M. 55/14. Segnatamente, viene concordato l'importo com-	
	plessivo di € 6.442,85 comprensivo spese generali e CPA (oltre IVA ed ol-	
	tre eventuali spese vive e/o rimborsi) a prescindere dalla presenza, o	
	meno, di altro coodifensore che il Professionista si riserva di indicare	
	tempestivamente. Il professionista dichiara ed assume il compenso, co-	
	me sopra pattuito, congruo e proporzionato alla complessità dell'attività	
	inerente agli incarichi professionali affidati. Qualora il valore della con-	
	troversia dovesse aumentare, anche per effetto di eventuali domande ri-	
	convenzionali, interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o	
	per altre cause, il compenso concordato non sarà soggetto di ridetermi-	
	nazione, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il dirit-	
	to al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. La	
	diminuzione del valore dichiarato, anche in ipotesi di transazione, com-	
	porterà la rideterminazione del compenso in base a tale variazione. In	
	caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed a	
	carico della controparte, in misura superiore al compenso come sopra	
		€

pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. Le parti concordemente convengono che le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi comprensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di ufficio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professionista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di parte o di uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina. Il compenso verrà corrisposto rispetto al valore della causa (indeterminabile – particolare importanza) ed in relazione alle fasi del giudizio che concretamente saranno eseguite previa presentazione di fattura elettronica ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà indicare il CIG di cui in epigrafe nonché il Codice Identificativo M5UXCR1.

Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore. La società si riserva, in ogni caso,

il diritto di risolvere discrezionalmente il contratto; in tal caso sarà corrisposto l'onorario maturato sulla scorta delle fasi effettivamente espletate.

Art.10) *Privacy* - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.11) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto: dichiara di aver

letto e compreso i succitati documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.12) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.13) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.14) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

AVV. GIOVANNI FABIO LICATA F.TO

PROF. FABIO FATUZZO F.TO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.9) Risoluzione; Art.10) Privacy Art. 11) Modello 231; Art.12) Foro competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

AVV. GIOVANNI FABIO LICATA F.TO

PROF. FABIO FATUZZO F.TO

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su numero 9 facciate e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s), del D. Lgs. 82/2005, Codice di Amministrazione Digitale.

SIDRA S.P.A. (F.to Prof. Fabio Fatuzzo in modalità elettronica)

Il Professionista (F.to Avv. Giovanni Fabio Licata in modalità elettronica).